

STATUTO UNIONE DEI COMUNI MARGHINE

Titolo I - Elementi costitutivi

Art. 1

Istituzione dell'Unione

1. Ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e del capo I della L.R. 2 agosto 2005 n. 12, tra i comuni di Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, Dualchi, Lei, Macomer, Noragugume, Silanus e Sindia è costituita l'Unione dei Comuni denominata **Unione dei Comuni "Marghine"**, di seguito chiamata "Unione".
2. L'Unione ha sede legale in Macomer, Corso Umberto n. 186 presso i locali ex Villa Salmon.
3. L'Unione è un Ente Locale con autonomia statutaria nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie e dalle leggi nazionali e regionali; pertanto essa ha personalità giuridica e potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni associati.
4. Il cambiamento della sede è deliberato dall'Assemblea.
5. Gli organi si riuniscono, di norma, nella sede dell'Ente; possono riunirsi anche in sedi diverse purché nell'ambito del territorio dell'Unione.
6. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
7. L'Unione può dotarsi, con delibera dell'Assemblea, di uno stemma e di un gonfalone, l'uso dei quali è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 2

Statuto regolamenti

1. Lo Statuto è approvato dai consigli dei comuni partecipanti nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 32 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
2. Le delibere di modifica dello Statuto sono approvate dall'Assemblea dei Sindaci, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 e dall'art. 32 comma 4 del D.lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.), senza necessità che le stesse vengano approvate dai consigli dei comuni partecipanti.
3. L'Unione adotta regolamenti nelle materie previste dalla legge e dal presente statuto e, in generale, nelle materie di propria competenza.

Art. 3

Finalità dell'Unione

1. L'Unione è costituita per lo svolgimento congiunto di una pluralità di funzioni, servizi e progetti, promuovendo la progressiva integrazione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono e l'armonizzazione dei loro atti normativi.
2. L'Unione, nella propria autonomia, persegue i fini istituzionali di cui al presente Statuto in armonia con l'interesse dei Comuni aderenti e nel rispetto dei principi di sussidiarietà; a tal fine gestisce con efficienza ed efficacia l'intero territorio, mantenendo in capo ai singoli Municipi l'esercizio delle funzioni amministrative che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità.
3. L'Unione promuove lo sviluppo degli Enti Locali che la costituiscono, concorrendo al loro miglioramento economico, sociale e culturale, anche favorendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse ambientali e culturali; a tal fine essa persegue l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute, e valorizza il patrimonio storico ed artistico dei Comuni aderenti.
4. Per una migliore organizzazione dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e in

relazione al particolare contesto territoriale, l'Unione può prevedere la gestione delle funzioni e dei servizi per sub ambiti territoriali. Con successiva modifica statutaria, qualora l'Unione intenda avvalersi di tale possibilità, verranno definite le modalità organizzative, l'articolazione territoriale e il numero dei Comuni costituenti il sub-ambito territoriale.

Art. 4

Criteri generali dell'azione amministrativa

L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti e dell'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione dei procedimenti di sua competenza e al contenimento dei costi.

In particolare l'Unione:

- a) raccorda la propria azione amministrativa con quella degli altri enti pubblici operanti nel territorio, ed uniforma i rapporti con i comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici alla leale collaborazione;
- b) definisce la propria struttura organizzativa secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione.
- c) assume e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.
- d) promuove la semplificazione dell'attività amministrativa.

Art. 5

Funzioni dell'Unione

1. L'Unione svolge funzioni e gestisce servizi sia propri che delegati dai Comuni partecipanti, le funzioni delegate dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione Europea, nonché quelle che altri comuni non appartenenti alla stessa decidessero di esercitare in forma associata avvalendosi delle forme previste dal capo V del 267 con riferimento alle convenzioni e agli accordi di programma.

2. In particolare, tra gli altri, possono essere trasferite all'Unione le funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencate:

- Sportello Unico per le Attività Produttive;
- Servizio tributi, servizi catastali e Ufficio espropriazioni;
- Servizio di programmazione economico finanziaria compresa la progettazione presentazione e realizzazione di programmi a valere sulle risorse comunitarie nazionali regionali provinciali e locali;
- Gestione e manutenzione verde pubblico, servizi ambientali, boschi comunali;
- Gestione e manutenzione illuminazione pubblica;
- Polizia locale e amministrativa, protezione civile, barracelli, vigilanza urbana e sicurezza;
- Programmazione e gestione attività educative, sportive, culturali e ricreative;
- Programmazione realizzazione e gestione associata di impianti sportivi;
- Politiche giovanili;
- Servizi di assistenza agli adulti inabili e ai diversamente abili;
- Servizi di assistenza sociale ai tossico dipendenti;
- Servizi di assistenza domiciliare, strutture residenziali e di ricovero per gli anziani;
- Servizi per l'infanzia e minori;
- Gestione dei servizi collegati al PLUS Marghine
- Promozione dello sviluppo economico e delle attività produttive (elaborazione piani e programmi per il commercio, l'industria, l'artigianato e l'agricoltura);
- Promozione turistica del territorio, della cultura, dei prodotti artigianali e agro alimentari locali;

- Biblioteche, musei e beni culturali;
- Servizi informa-giovani/cittadini;
- Istruzione e servizi scolastici;
- Servizio affissioni;
- Servizio statistico e informatico
- Servizio pubbliche relazioni comunicazioni
- Servizio legale
- Nucleo di valutazione;
- Viabilità e trasporti nell'ambito dell'Unione.
- Servizi amministrativi, di gestione e di controllo, formazione del personale;
- Servizi tecnico-urbanistici, gestione del territorio e dell'ambiente, piani urbanistici intercomunali, programmi di edilizia pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare;

e-government innovazione e nuove tecnologie:

attività di consulenza progettuale giuridica e legale in favore di comuni ai fini del coordinamento delle attività di interesse comunale

- Servizi di macellazione;
- Servizio anagrafe canina e prevenzione del randagismo;
- Servizi cimiteriali;
- Servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
- Responsabile anticorruzione, responsabile per la trasparenza;

3. I Comuni aderenti possono stipulare con l'Unione apposite convenzioni per la gestione in forma unificata dell'Ufficio personale (buste paga, concorsi, selezioni), dell'Ufficio appalti e contratti, forniture di beni e servizi, acquisti, del servizio statistico e informatico.

Art. 6

Durata dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato, pertanto dura sino a quando i comuni che la compongono ne dispongono lo scioglimento con le procedure e maggioranze previste per le modifiche statutarie e comunque sino a quando a comporla siano almeno quattro Comuni (art. 7 comma 3 lettera a della L.R. 4 febbraio 2016 n° 2).

Art. 7

Recesso

1. Ogni comune partecipante può recedere dall'Unione con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

2. Il recesso deve essere comunicato entro il mese di luglio di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

3. In caso di recesso, da parte di uno o più comuni aderenti, il comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione. Il recedente dovrà in ogni caso assumere gli obblighi di propria competenza relativi ai rapporti obbligatori ancora in corso fino alla scadenza contrattuale degli stessi o in essere al momento del recesso fino alla scadenza, usufruendo dei relativi servizi.

4. Le controversie che insorgano in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione composta da un esperto nominato dalla Giunta dell'Unione, da un esperto nominato dalla giunta del/i comune/i interessato/i e da un esperto nominato dal Tribunale competente.

Art. 8

Adesione di nuovi comuni

1. I comuni che intendono aderire all'Unione, dopo la sua costituzione, presentano richiesta

scritta con allegata deliberazione del Consiglio Comunale assunta con la maggioranza di cui al comma 6 dell'art. 32 del D. Lgs. N. 267/2000.

2. La richiesta deve essere approvata dall'Assemblea dell'Unione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 9

Procedimento di trasferimento delle funzioni e servizi

1. Il trasferimento delle funzioni e dei servizi avviene a condizione che il trasferimento sia effettuato dalla metà più uno dei Comuni aderenti all'Unione.

2. Il trasferimento è deliberato dai Comuni e si perfeziona con una delibera assembleare di recepimento da parte dell'Unione dalla quale, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste dagli atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi qualunque forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o servizi che ne derivano.

3. A seguito del trasferimento delle competenze su una data materia, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla sua gestione, e all'Unione direttamente competono le relative tasse, tariffe e contributi, compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.

4. Il procedimento di trasferimento, se del caso, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le vulture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità dei correnti rapporti con soggetti terzi. Ove tale attività non possa essere svolta tempestivamente è facoltà dei Comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle competenze di cui all'oggetto, delegando all'Unione il compito di gestire in nome, conto ed interesse del Comune tali rapporti.

5. Ai fini della progressiva individuazione delle competenze dell'Unione ed all'espletamento delle incombenze istruttorie occorrenti ad evidenziarne e risolverne le condizioni utili al loro trasferimento all'Unione medesima, si procede di norma mediante conferenza di servizi, presieduta da un rappresentante dell'Unione, ovvero, in caso d'inerzia protratta per 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza diretta a promuoverla, dal Sindaco del Comune che l'ha inoltrata.

6. Il conflitto di competenza, attivo o passivo, fra l'Unione ed uno o più Comuni sulla titolarità circa l'esercizio delle funzioni amministrative coinvolte dal trasferimento, è risolto dalla commissione di cui al comma 4 del precedente art. 7.

7. Per il trasferimento dei singoli servizi o funzioni possono essere stipulate apposite convenzioni tra l'Unione e i Comuni interessati.

8. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai Comuni senza il loro preventivo consenso.

Art. 10

Modalità di gestione delle funzioni e servizi trasferiti

1. Le funzioni e i servizi trasferiti sono gestiti:

- In economia, con impiego di personale proprio, comandato o distaccato dai comuni;
- Mediante affidamento a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica;
- Con altre forme di gestione previste dagli artt. 112, 113, 113-bis del D. Lgs. 267/2000.

2. Per lo svolgimento dei servizi generali di amministrazione nonché di attività strumentali all'espletamento delle sue funzioni, l'Unione provvede o direttamente con personale proprio o comandato oppure mediante convenzioni.

3. L'Unione può stipulare convenzioni ai sensi del D. Lgs. N. 267/2000, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi siano tra quelli trasferiti.

4. I rapporti finanziari fra gli enti sono stabiliti, per ciascuna funzione o servizio, attraverso criteri

oggettivi che saranno individuati in fase di attribuzione delle stesse funzioni o servizi all'Unione, ovvero, di volta in volta in ordine alla specificità, alla durata ed alla natura del servizio.

Titolo II - Organi dell'Unione

Art. 11

Organi dell'Unione

1. Gli organi dell'Unione dei Comuni sono:
 - a) L'Assemblea dei Sindaci (A.d.S.);
 - b) Il Presidente,
 - c) La Giunta dell'Unione (GIUNTA.);
2. Gli organi dell'Unione agiscono nell'esclusivo interesse dell'Unione dei Comuni partecipanti.
3. Essi costituiscono nel loro complesso il governo dell'Unione dei Comuni di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze, determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri d'indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
4. Lo svolgimento dei compiti inerenti una carica elettiva in seno all'Unione non dà titolo a maggiori indennità rispetto a quelle percepite nel Comune più popoloso tra quelli aderenti.
5. L'Assemblea può deliberare il rimborso delle spese di trasporto relative alle trasferte necessarie per l'esercizio delle loro funzioni ai componenti degli organi dell'Unione.

Art. 12

L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo istituzionale dell'Unione nel quale sono rappresentati tutti gli Enti associati.
2. L'Assemblea è formata dai Sindaci dei Comuni associati o da un loro delegato, scelto tra i consiglieri comunali. Il Sindaco può farsi rappresentare in forma permanente per tutta la durata del mandato (in tal caso la delega andrà formalizzata con apposita deliberazione), oppure in forma temporanea per le singole riunioni mediante delega da assegnare ad un proprio assessore o consigliere comunale. Nel caso però di scioglimento di un Consiglio comunale e di gestione commissariale, quel Comune è rappresentato in seno all'Unione dal Commissario sino al rinnovo degli organi comunali.
3. In Assemblea ad ogni componente è attribuito un voto qualunque sia la dimensione del comune che rappresenta.
4. Le cause di incompatibilità e di decadenza dei componenti dell'Assemblea sono regolate dalla legge, e in ogni caso un componente dell'Assemblea decade nel momento in cui perde lo status di sindaco o assessore comunale ed è sostituito da un nuovo rappresentante del Comune secondo le modalità previste dal presente Statuto.
5. I componenti dell'Assemblea, designati autonomamente dai comuni, restano in carica per l'intero mandato, salvo eventuale revoca o sostituzione da parte del Comune designante, ovvero decadenza, dimissioni, impedimento. In particolare se a far parte dell'Assemblea dell'Unione è stato delegato in modo permanente un consigliere comunale, cessando per qualsiasi altro motivo da quest'ultima carica, decade ipso iure anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo rappresentante.

Art. 13

Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, pertanto determina gli indirizzi generali dell'Unione ispirandosi alle necessità ed agli interessi dei Comuni aderenti e verifica che l'azione complessiva dell'Ente raggiunga gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali di programmazione. In particolare compete all'Assemblea:

- a) L'elezione del Presidente;
 - b) L'elezione della Giunta dell'Unione;
 - c) La nomina dei revisori dei conti;
 - d) L'approvazione degli indirizzi, dei programmi e dei criteri per la loro attuazione, nonché gli atti che comportano impegni di spesa pluriennali, la contrazione di mutui e le disposizioni relative al patrimonio comune;
 - e) L'approvazione del bilancio annuale e pluriennale, le relative variazioni ed il rendiconto di gestione;
 - f) L'approvazione degli accordi con altri Enti Locali e soggetti diversi per l'estensione dei servizi;
 - g) L'approvazione dell'adesione all'Unione di altri Comuni secondo le modalità previste dall'art. 8 del presente Statuto.
 - h) L'esercizio, nei confronti degli altri organi dell'Unione, di tutte le attribuzioni che la legge assegna al Consiglio Comunale
 - i) La nomina e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati.
- In generale competono all'Assemblea gli atti che l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 attribuisce al Consiglio comunale.
2. L'Assemblea non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione, salvo quanto previsto dall'art. 20 lett. d) del presente Statuto.

Art. 14

Convocazione dell'Assemblea

La data di convocazione dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno sono stabiliti dal Presidente dell'Unione.

Nei casi di richiesta da parte di un quinto dei componenti dell'Assemblea, gli argomenti proposti dai richiedenti devono essere messi all'inizio dell'ordine del giorno. L'avviso di convocazione, firmato dal Presidente dell'Unione, è pubblicato all'Albo Pretorio Telematico nel sito istituzionale dell'Unione; trasmesso ai Comuni associati ed inviato ai Consiglieri mediante posta elettronica certificata presso ciascun Comune, almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.

Su richiesta dei Consiglieri l'avviso di convocazione potrà essere inviato anche via e-mail, con riscontro della ricezione.

In caso di urgenza, il termine di cui al precedente comma, è ridotto a ventiquattro ore, mediante posta elettronica certificata o, in presenza della richiesta dei Consiglieri, anche via e-mail, con riscontro della ricezione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'indicazione degli argomenti costituenti l'ordine del giorno della seduta.

La seconda convocazione, che potrà avere luogo lo stesso giorno almeno un'ora dopo la prima, dovrà essere preannunciata con l'avviso di prima convocazione.

In caso di aggiornamento della seduta, la relativa convocazione non potrà avvenire prima delle successive ventiquattro ore e, se stabilita in sede di Assemblea anche la data dell'aggiornamento, l'avviso verrà inviato ai soli Consiglieri assenti, mediante posta elettronica certificata o, in presenza della richiesta dei Consiglieri, anche via e-mail, con riscontro della ricezione. Per quanto concerne la convocazione dell'Assemblea per la prima seduta si applica il comma 3.

Art. 15

Deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assoggettate alle norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio comunale per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, la pubblicazione e il controllo.
2. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le proposte di deliberazione sono approvate, ove non sia diversamente disposto, a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Le votazioni sono assunte, di norma, con votazione a scrutinio palese. Le deliberazioni concernenti l'elezione del Presidente, l'elezione della Giunta dell'Unione e le valutazioni sulle persone, ove non sia diversamente previsto, sono assunte con voto segreto.
4. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario o chi legalmente lo sostituisce che cura la redazione dei relativi verbali e, unitamente al Presidente li sottoscrive.
5. Per quanto non previsto dal presente Statuto l'Assemblea può dotarsi di apposito regolamento per la disciplina del proprio funzionamento.

Art. 16

Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Unione e in sua assenza dal Vice Presidente, o in assenza e/o impedimento anche di quest'ultimo dal componente più anziano di età.

Art. 17

Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante ed il responsabile dell'amministrazione dell'Unione; esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti, adotta gli atti e assume le determinazioni che gli sono attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti; in particolare:
 - a) Convoca e presiede l'Assemblea e la Giunta dell'Unione;
 - b) nomina e revoca il Vice Presidente designandolo tra i componenti della Giunta;
 - c) Garantisce la coerenza tra gli atti di programmazione e di direttiva generale e l'attività gestionale dell'Ente;
 - d) Sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge gli altricompi attribuiti ai Sindaci relativamente alle funzioni e servizi trasferiti ;
 - e) Nomina il Segretario e ne può disporre la revoca, previa deliberazione della Giunta , nei casi previsti dalla legge.;
 - f) Nomina i Responsabili dei Servizi;
 - g) Può attribuire specifiche deleghe ai singoli componenti della Giunta e dell'Assemblea.
2. In ogni caso di vacanza, assenza e impedimento del presidente le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 18

Elezione del Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti e con la maggioranza assoluta degli stessi. Nel caso non si raggiunga tale maggioranza si procede a 3 successive votazioni, si intende letto chi ha riportato più voti. In ossequio al principio dell'alternanza delle cariche in seno agli organi dell'Ente, il Presidente dura in carica tre anni, fatte salve le situazioni di non coincidenza col mandato elettorale del Comune di provenienza. Il mandato può essere prorogato col voto favorevole della maggioranza dei componenti l'Assemblea.
2. Il principio dell'alternanza delle cariche dovrà consentire, nel rispetto del termine temporale di cui al comma precedente, la rotazione della Presidenza dell'Unione in capo a tutti i Comuni

aderenti, salvo espressa rinuncia.

3. Con specifico accordo, tra i legali rappresentanti dei Comuni partecipanti, verranno definiti i termini temporali inerenti l'avvicendamento nella rotazione delle cariche.

Art. 19

Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è nominato dal Presidente tra i componenti della Giunta dell'Unione, Sindaco di uno dei comuni associati, e svolge i compiti previsti dal comma 2 del precedente art. 16.
2. La carica di Vice Presidente ha una durata pari a quella del Presidente, salvo revoca da parte del Presidente che lo ha nominato o di non coincidenza col mandato elettorale del Comune di provenienza.
3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.
4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dal più anziano di età tra i componenti dell'Assemblea.

Art. 20

La Giunta dell'Unione

1. La Giunta dell'Unione (GIUNTA..) è l'organo esecutivo dell'Unione al quale spetta di dare attuazione agli indirizzi generali stabiliti dall'Assemblea.
2. La GIUNTA. è composta dal Presidente dell'Unione e da due membri eletti dall'Assemblea tra i suoi componenti, in modo da assicurare adeguata rappresentanza dei comuni e adeguata rappresentanza di genere, tenuto conto della composizione dell'assemblea, a scrutinio segreto e con voto limitato a due; in caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.
3. I membri della GIUNTA.. durano in carica tre anni e possono essere riconfermati, salvo quanto stabilito dall'accordo sulla rotazione delle cariche di cui al comma 3 dell'art.17.
4. I membri della GIUNTA.. cessano dalla carica per dimissioni o quando per qualsiasi motivo non fanno più parte dell'Assemblea dell'Unione; l'Assemblea sostituisce il componente cessato entro dieci giorni dall'evento e il nuovo eletto dura in carica sino alla naturale scadenza dell'organo.
5. Il componente rimane in carica fin tanto che mantiene la carica di Sindaco o Consigliere comunale.

Art. 21

Competenze della Giunta dell'Unione

1. la GIUNTA. collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione e in particolare:
 - a) attua gli indirizzi deliberati dell'Assemblea;
 - b) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dell'Assemblea formulando, tra l'altro, le proposte di atti assembleari nei casi indicati dallo Statuto;
 - c) riferisce trimestralmente all'Assemblea sull'attività svolta;
 - d) adotta, in caso d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea entro i termini previsti dall'art 175, comma 4 del D. Lgs: 18 agosto 2000 n. 267;
 - e) adotta collegialmente tutti gli atti di amministrazione ordinaria e, comunque, tutti gli atti che non siano riservati all'Assemblea, al Presidente, al Segretario e ai Responsabili dei Servizi se nominati.
2. la Giunta delibera con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
3. Alle deliberazioni della Giunta si applicano le norme previste dalla legge in ordine ai pareri, alla forma, alle modalità di redazione, pubblicità e controllo; le stesse sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
4. Per le deliberazioni che riguardano la gestione associata di servizi o funzioni, la GIUNTA.

provvederà a consultare e informare i comuni in esso temporaneamente non rappresentati nelle forme e nei modi che la stessa Giunta stabilirà.

Art. 22

Permessi e indennità

Trovano applicazione le norme, di cui agli articoli 79, 80, 81 e 82 del D. Lgs. n. 267/2000 nonché con riferimento alla L.R. della Sardegna n. 5/2017 articolo 2, comma 12, che disciplinano le aspettative, i permessi e le indennità spettanti al Presidente dell'Unione, ai componenti del Giunta e dell'Assemblea.

Per effetto di quanto stabilito dall'art. 1 - comma 6 - della L.R. n. 2/2016, le cariche degli organi delle Unioni sono esercitate a titolo gratuito.

Titolo III - Organizzazione amministrativa

Art. 23

Principi generali

1. L'Unione, nell'ambito della propria autonomia normativa, stabilisce il proprio assetto organizzativo e l'organico del personale secondo le esigenze derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei servizi ad essa assegnati e nei limiti delle proprie capacità di bilancio.
2. L'Unione modella l'organizzazione degli uffici e del personale ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, onde assicurare efficienza ed efficacia alla propria azione amministrativa.

Art. 24

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le regole del sistema di decisione e direzione dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando i compiti attribuiti ai responsabili dei servizi.
2. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della GIUNTA. nel rispetto dei principi generali stabiliti dall'Assemblea.

Art. 25

Il Personale

1. L'Unione ha una sua dotazione organica.
2. L'Unione deve avvalersi, prioritariamente, dell'opera di personale dipendente, comandato, distaccato o in convenzione proveniente dai Comuni che ne fanno parte, con le modalità e i criteri che saranno stabiliti nel Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme vigenti.
3. L'Unione può avvalersi dell'opera di personale esterno qualora determinate professionalità non siano disponibili nei Comuni dell'Unione.
4. Nel caso di scioglimento dell'Unione, o qualora cessi lo svolgimento, da parte dell'Unione, di determinate funzioni o servizi già conferiti, il personale trasferito in servizio presso l'Unione rientra nei ruoli organici dei Comuni di provenienza.
5. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.

Art. 26

Il Segretario

1. Fino all'entrata in vigore di un nuovo ordinamento nazionale della dirigenza pubblica ove sia prevista e disciplinata la figura del Dirigente Apicale degli Enti Locali, l'efficacia del 1° comma è rinviata e il Presidente dell'Unione si avvale di uno dei segretari dei comuni associati, i cui compiti

sono quelli di cui all'art. 97 del D.lgs. n. 267/2000".

2. Il Presidente può nominare prioritariamente tra i dipendenti dell'Unione un Vice-Segretario, in possesso di adeguate competenze e dei requisiti prescritti per l'accesso alla carriera dei Segretari Comunali.

3. Il Segretario può essere incaricato delle funzioni di Direttore, ed esercita ogni funzione attribuitagli dalla Legge o dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente

Si applicano al Segretario dell'Unione, in quanto compatibili, le norme relative ai compiti, doveri e responsabilità dei segretari comunali, nonché l'art. 8 della L. 23.03.1981 n. 93 in ordine alla funzione rogante.

Al Segretario titolare possono essere attribuite le funzioni di cui all'articolo 108 del T.U. emanato con D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 27

I Responsabili dei Servizi

1. I Responsabili dei Servizi sono nominati dal Presidente con le modalità previste per i Comuni e sono responsabili della gestione dei procedimenti nelle materie di competenza, nei limiti previsti dalla legislazione vigente per i Comuni; attuano nella gestione amministrativa i principi di responsabilità del procedimento, di trasparenza ed accesso agli atti da parte di tutti i soggetti coinvolti, di tutela della riservatezza, di massima semplificazione delle procedure, di interazione costante con il Segretario, con il Presidente e gli organi di governo.

Art. 28

Incompatibilità e responsabilità

1. A tutto il personale dipendente si applicano le norme di incompatibilità e responsabilità previste per i dipendenti degli enti locali.

Art. 29

Partecipazione e informazione

1. L'Unione garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini l'Unione privilegia ogni forma di libera associazione e le organizzazioni di volontariato, della cui collaborazione l'Unione può avvalersi in particolari settori, al fine di migliorare la qualità dei servizi forniti, di offrirne di nuovi e di diminuire i costi di gestione.

3. L'Unione favorisce l'accesso alle strutture, agli atti ed ai servizi dell'Ente a tutti i cittadini, ai quali sono inoltre consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi, favorendo il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'Unione promuove assemblee o incontri richiesti da associazioni o gruppi di utenti, allo scopo di discutere proposte intese ad assicurare la miglior gestione dei servizi e la più ampia fruibilità.

5. L'Unione può dotarsi di apposito regolamento per disciplinare l'informazione, l'accesso, la trasparenza, la consultazione e la partecipazione di tutti i cittadini o gruppi portatori di interessi pubblici o privati.

Art. 30

Diritto di informazione

1. I componenti dell'Assemblea e della Giunta dell'Unione hanno diritto ad ottenere dagli uffici dell'Unione tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti.

Titolo IV - Finanze e contabilità

Art. 31

Finanze e Patrimonio

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, pertanto si applicano all'Unione le norme sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al D. Lgs. N. 267/2000.
2. Il regolamento di contabilità viene approvato dall'Assemblea dell'Unione.
3. Le entrate dell'Unione sono costituite da:
 - a) entrate proprie per tasse, tariffe e contributi sui servizi ad essa affidati;
 - b) trasferimenti dei Comuni aderenti;
 - c) trasferimenti e contributi comunitari, statali, regionali, provinciali e di altri Enti.
4. L'Unione ha un proprio patrimonio costituito da beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi derivanti dai conferiti degli enti locali associati, dai trasferimenti di cui al comma precedente e da acquisizioni successive. I beni dell'Unione sono inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità; lo stesso regolamento disciplina altresì le modalità di conferimento delle risorse da parte dei singoli enti.

Art. 32

Partecipazione alle spese

1. L'Unione, ove non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con mezzi propri, provvede a ripartire le spese tra i Comuni aderenti secondo criteri stabiliti dall'Assemblea.
2. L'Assemblea stabilirà altresì le modalità di ripartizione delle spese relative ai servizi gestiti in forma associata.

Art. 33

Contratti e appalti

1. Il regolamento dei contratti disciplina gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permuta, le concessioni e l'affidamento di servizi in genere, in conformità delle disposizioni previste per le aziende speciali e dei principi stabiliti dalla normativa di settore.
2. Il regolamento determina, inoltre, la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che possono essere sostenute in economia.
3. Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 34

Revisione economica-finanziaria

1. L'Assemblea dell'Unione elegge l'Organo di revisione contabile e finanziaria.
2. All'Organo di revisione si applicano le norme previste dal Titolo VII del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Titolo V - Disposizioni finali e transitorie

Art. 35

Regolamenti

1. Sino all'emanazione dei propri regolamenti o all'adeguamento dei medesimi, l'Unione applica le disposizioni di legge e, per ciascuna materia, i regolamenti vigenti per quanto compatibili con le norme di legge vigenti.

Art. 36

Organizzazione degli uffici

1. L'ente si dota di una propria pianta organica che aggiorna nel rispetto delle norme vigenti, e comunque, per consentire il normale funzionamento, l'Unione potrà ricorrere all'utilizzo di personale dei comuni aderenti, nell'ambito delle funzioni o servizi gestiti, in caso di carenza di figure professionali specifiche.

Art. 37

Controversie

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Unione e uno dei Comuni associati sarà deferita alla commissione di cui al comma 4 dell'art. 7 del presente Statuto.

Art. 38

Entrata In Vigore

1. Lo statuto è pubblicato all'Albo Pretorio Telematico dell'Unione per trenta giorni consecutivi e lo stesso viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti, a cura dell'Unione. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio Telematico dell'Unione.

Fino all'entrata in vigore del presente statuto, modificato per l'adeguamento alle prescrizioni dettate dalla Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2, resta in vigore lo Statuto vigente.

Art. 39

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano all'Unione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, e le altre norme di legge per quanto applicabili.